



## **Acquisto terreni**

**Regolamento (CE) 1857/2006  
Legge regionale del 12 dicembre 2007, n. 32  
Deliberazione di Giunta regionale 800 del 13 aprile 2012**

# Sommario

1. Ambito di applicazione .....	1
2. Tipologia di intervento .....	1
3. Beneficiari .....	1
4. Requisiti .....	1
5. Intensità dell'aiuto.....	2
6. Limitazioni generali .....	2
7. Procedimento amministrativo .....	3
8. Condizioni di ammissibilità a contributo .....	3
9. Presentazione della domanda di contributo.....	3
10. Commissione tecnica.....	4
11. Definizione della spesa ammessa a contributo.....	4
12. Scadenze previste .....	4
13. Obblighi del beneficiario.....	5
14. Controlli .....	5
15. Revoca degli aiuti.....	6
16. Norme transitorie.....	6

## **1. Ambito di applicazione**

- 1.1 Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 – art. 50, comma 1, lettera d) e art. 56: Acquisto terreni.

## **2. Tipologia di intervento**

- 2.1 I presenti criteri di applicazione disciplinano gli aiuti a copertura delle spese di acquisizione della piena proprietà di terreni agricoli, al fine di favorire interventi di ricomposizione e riorganizzazione agricolo-territoriale delle aziende agricole.

## **3. Beneficiari**

- 3.1 Possono beneficiare delle provvidenze:
- a) le aziende agricole condotte da coltivatori diretti iscritti in qualità di titolari nell'elenco dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS;
  - b) le aziende agricole condotte da giovani agricoltori che rispettano i criteri di cui all'art. 22 del Reg.(CE) n. 1698/05 e che sottoscrivono la domanda di cui al paragrafo 7.1 entro 5 anni dalla data di primo insediamento;
  - c) le società agricole di persone qualora almeno il 50% delle quote risulti detenuta dagli imprenditori agricoli aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).
- 3.2 In deroga a quanto previsto al punto 3.1, possono beneficiare delle provvidenze anche i coltivatori diretti iscritti in qualità di coadiuvanti nell'elenco dei coltivatori diretti detenuto presso l'INPS o il coniuge in regime legale di comunione dei beni purché almeno il 50% della proprietà dei terreni sia acquisita dai beneficiari di cui al punto 3.1 lettere a) e b).

## **4. Requisiti**

- 4.1 Le aziende agricole devono soddisfare il parametro minimo di redditività, come definito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 6 agosto 2010, determinato sulla base dell'ultima situazione aziendale disponibile al momento della presentazione della domanda.
- 4.2 Le aziende agricole devono essere ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale e essere regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.
- 4.3 L'azienda agricola deve acquisire la piena proprietà dei beni agevolati.
- 4.4 L'acquisizione del terreno deve far parte di un progetto di miglioramento fondiario di imminente realizzazione o in corso d'opera, approvato ai sensi della legge regionale 32/2007. Nello specifico sono considerate ammissibili esclusivamente le acquisizioni delle seguenti tipologie di terreno:
- a) terreni oggetto di bonifiche agrarie, impianti di irrigazione e realizzazione di viabilità rurale;
  - b) terreni oggetto di impianti di colture specializzate pluriannuali;

- c) terreni asserviti a fabbricati rurali in fase di realizzazione e finanziati ai sensi degli articoli 50, 51 e 56 della l.r. 32/2007.

## **5. Intensità dell'aiuto**

- 5.1 Sono concessi contributi in conto capitale nelle seguenti percentuali massime:
- a) 50% della spesa ritenuta ammissibile per interventi riconducibili a investimenti di cui agli artt. 50 e 51 della legge regionale 32/2007;
  - b) 40% della spesa ritenuta ammissibile per interventi riconducibili a investimenti di cui all'art. 56 della legge regionale 32/2007.
- 5.2 L'aliquota di cui alla lettera a) del punto precedente è aumentata di 10 punti qualora la domanda sia presentata dai soggetti di cui al punto 3.1, lettera b). Nel caso di società di persone composte da uno o più giovani agricoltori tale maggiorazione è accordata qualora almeno il 50% delle quote della società risulti detenuta dagli stessi.

## **6. Limitazioni generali**

- 6.1 Ai fini dell'applicazione della presente misura sono previste le seguenti limitazioni:
- a) i terreni oggetto di acquisizione devono avere una superficie globale non inferiore a:
    - 250 metri quadrati nel caso di compravendita;
    - 500 metri quadrati nel caso di permuta;
    - 5.000 metri quadrati nel caso di acquisizione di quote;
  - b) i terreni oggetto di acquisizione devono essere inseriti in zona E e devono essere utilizzati esclusivamente per finalità agricole;
  - c) la permuta con altri terreni agricoli di proprietà del richiedente è ammessa esclusivamente nei casi in cui questa determini un evidente vantaggio nell'organizzazione agricolo-territoriale dell'azienda;
  - d) sono ammessi a contributo esclusivamente:
    - le compravendite e le permutate tra persone fisiche non aventi rapporti di parentela oppure rapporti di parentela ed affinità oltre il 2° grado. Le stesse non sono ammesse a contributo qualora avvengano tra conviventi, anche se solo di fatto;
    - i passaggi di proprietà da persone fisiche a persone giuridiche, nel caso in cui le prime non siano soci di maggioranza o amministratori delle seconde;
    - i passaggi di proprietà da persone giuridiche a persone fisiche, nel caso in cui le seconde non siano soci di maggioranza o amministratori delle prime;
  - e) in relazione ad ogni intervento globale il beneficiario può presentare una o più domande di contributo;
  - f) il limite massimo di spesa ammissibile per ogni intervento globale è pari a 50 mila euro;
  - g) non possono essere oggetto di contributo le domande la cui spesa ammessa risulti inferiore a 1000 euro (IVA esclusa);
  - h) la spesa ritenuta ammissibile non dovrà essere superiore al 10% dell'importo lavori relativo al progetto di miglioramento fondiario di cui al punto 4.4;
  - i) nel corso di tre esercizi finanziari consecutivi, il limite massimo globale di aiuti concessi ai sensi dell'art. 50 della l.r. 32/2007 è pari a 500 mila euro.

## **7. Procedimento amministrativo**

- 7.1 Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento mentre il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria. Il responsabile dell'istruttoria, qualora emerga la necessità di effettuare valutazioni particolari, ha facoltà di ricorrere alla Commissione tecnica di cui al paragrafo 8, il cui parere sarà vincolante.
- 7.2 La modalità di presentazione della domanda è a sportello aperto. Le domande sono presentate, su appositi modelli predisposti dalla struttura competente, anche a mezzo lettera o a mezzo fax.
- 7.3 Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la struttura competente dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 19/2007.
- 7.4 Entro 60 giorni dall'inizio del procedimento, il responsabile dell'istruttoria procede a verificare l'ammissibilità della richiesta e a determinare la spesa ammissibile a finanziamento.
- 7.5 In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine di cui al punto precedente inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Trascorso tale termine senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 7.6 Nel caso in cui la richiesta sia pienamente accoglibile, la struttura competente procede a sottoporre alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per la concessione del contributo dandone successiva comunicazione all'interessato.
- 7.7 Negli altri casi la struttura competente, mediante comunicazione scritta, informa l'interessato circa l'esito dell'istruttoria. Decorsi 15 giorni dalla data di comunicazione senza che il richiedente abbia presentato controdeduzioni in merito, la struttura procede, in caso di spesa ammessa accolta parzialmente, qualora vi siano le necessarie disponibilità finanziarie, a sottoporre alla Giunta regionale la proposta di deliberazione per la concessione del contributo dandone successiva comunicazione all'interessato.

## **8. Condizioni di ammissibilità a contributo**

- 8.1 Ai fini dell'ammissibilità a contributo la compravendita o la permuta non devono avvenire prima dell'approvazione del contributo da parte della Giunta regionale.

## **9. Presentazione della domanda di contributo**

- 9.1 La domanda di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) planimetria catastale dei terreni interessati dall'acquisizione e dalla realizzazione del progetto globale di miglioramento fondiario;

- b) relazione tecnica riportante una descrizione dell'intervento di miglioramento fondiario che si sta realizzando o che si intende realizzare e stima dei lavori, qualora il finanziamento degli stessi non sia ancora stato approvato ovvero l'importo lavori definitivo ammesso a finanziamento;
- c) dichiarazione riguardante il prezzo dei terreni oggetto di acquisto;
- d) eventuale altra documentazione richiesta dal responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria.

## **10. Commissione tecnica**

- 10.1 Per le finalità di cui al successivo paragrafo è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - b) un istruttore tecnico dell'ufficio competente designato dal dirigente;
  - c) il tecnico dell'ufficio competente.
- 10.2 La Commissione tecnica esercita le seguenti funzioni:
- a) procede, su richiesta del responsabile dell'istruttoria, alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
  - b) provvede all'aggiornamento della tabella dei valori fondiari per ettaro di superficie per qualità di coltura in Valle d'Aosta;
  - c) esprime pareri in merito a richieste di mutazione dei vincoli d'uso e di destinazione e di alienazione dei beni agevolati;
  - d) esamina le richieste di riesame di determinazioni rilasciate dall'ufficio competente;
  - e) rilascia pareri di carattere generale in materia di acquisto di terreni agricoli;
  - f) definisce in dettaglio gli eventuali ulteriori criteri per la gestione degli aiuti oggetto dei presenti criteri di attuazione;
  - g) provvede a definire il campione di aziende che sarà oggetto dei controlli di cui al paragrafo 13, qualora tali funzioni non siano state delegate all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta (AREA VdA) di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7.

## **11. Definizione della spesa ammessa a contributo**

- 11.1 Alla determinazione della spesa ammessa concorrono le spese per l'acquisizione della piena proprietà applicando i valori fondiari per ettaro di superficie per qualità di coltura reale in Valle d'Aosta indicati nella tabella allegata.
- 11.2 Non sono ammesse a contributo le eventuali spese tecniche e notarili necessarie per l'espletamento della pratica.

## **12. Scadenze previste**

- 12.1 Entro un anno dalla data di approvazione dell'impegno di spesa deve essere effettuata l'acquisizione del terreno e ne deve essere data comunicazione scritta entro 90 giorni all'ufficio competente. Trascorso tale termine, la pratica è archiviata d'ufficio.

- 12.2 La liquidazione del contributo sarà effettuata, previa presentazione di specifica richiesta di pagamento, contestualmente alla realizzazione del progetto globale di miglioramento fondiario di cui al punto 4.4 e nel limite del 10% della spesa ammessa relativa alle opere realizzate. Non saranno erogati gli aiuti per lavori contabilizzati dopo i termini stabiliti dagli uffici che gestiscono le misure relative ai singoli interventi di cui al punto 4.4.
- 12.3 In ogni caso, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera b, della legge regionale 32/2007 saranno revocati gli aiuti per i quali non è stata presentata richiesta di pagamento entro cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

### **13.Obblighi del beneficiario**

- 13.1 Il beneficiario delle provvidenze deve impegnarsi formalmente a:
- a) mantenere la destinazione agricola dei terreni acquisiti e coltivarli, direttamente o tramite famigliari e affini entro il terzo grado, per almeno 15 anni dalla data di acquisto;
  - b) non alienare i terreni oggetto di contributo, separatamente dall'azienda, per almeno 15 anni dalla data di acquisto.
- 13.2 La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al punto 13.1, una deroga agli impegni assunti, qualora:
- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
  - b) la cessione avvenga a seguito di riordino fondiario;
  - c) i terreni agevolati vengano acquisiti da agricoltori in possesso dei requisiti richiesti dai presenti criteri.
- 13.3 Nei casi previsti dal punto precedente i beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi in conto capitale percepiti. I terreni oggetto di alienazione o di mutamento di destinazione, non potranno, tuttavia, essere nuovamente oggetto di finanziamento prima dello scadere dei termini indicati al punto 13.1.

### **14.Controlli**

- 14.1 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, le strutture competenti effettuano controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende.
- 14.2 Le funzioni di controllo possono essere affidate, mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7.

## **15.Revoca degli aiuti.**

- 15.1 Fatto salvo quanto previsto al punto 13.2, le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi e agli impegni previsti dalle presenti disposizioni applicative.
- 15.2 Nel caso di revoca totale o parziale degli aiuti concessi per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4.4, la stessa sarà proporzionalmente applicata anche agli aiuti erogati ai sensi dei presenti criteri.
- 15.3 Gli aiuti concessi sono altresì revocati nel caso di giovani agricoltori che non abbiano comprovato i requisiti richiesti all'atto della presentazione della domanda di perfezionamento. La revoca è attuata solo con riferimento alla maggiorazione del 10% se il beneficiario risulta comunque iscritto in qualità di titolare nell'elenco dei coltivatori diretti.
- 15.4 L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione.
- 15.5 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo in conto capitale percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al punto successivo punto.
- 15.6 Gli interessi sono riferiti al periodo di beneficio dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto (data del mandato di pagamento) e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.
- 15.7 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

## **16.Norme transitorie.**

- 16.1 Le presenti disposizioni si applicano, se più favorevoli, anche alle domande già presentate nel periodo di vigenza dei criteri antecedenti allorché il relativo procedimento non sia ancora concluso. Nel caso di domande già ammesse a contributo non si procede alla rideterminazione della spesa in base ai nuovi valori fondiari determinati.

### Valori fondiari ammessi

<b>Tipo di coltura</b>	<b>Valore fondiario ammesso (euro/mq)</b>
<b>Pascolo magro</b>	0.60
<b>Pascolo fertile</b>	1.80
<b>Prato asciutto</b>	2.60
<b>Prato irriguo, seminativo, erbe officinali, piccoli frutti, colture orticole.</b>	3.40
<b>Frutteto</b>	5.00
<b>Vigneto</b>	6.00
<b>Incolto (fascia A) <sup>(1)</sup></b>	1.00
<b>Incolto (fascia B) <sup>(1)</sup></b>	0.50

Il valore fondiario ammesso per eventuali colture non riportate in tabella sarà determinato per comparazione dalla Commissione tecnica.

<sup>(1)</sup> I terreni incolti possono essere oggetto di aiuto solo nel caso in cui l'acquirente si impegni formalmente al loro recupero ed alla loro rimessa a coltura entro tre anni dall'erogazione del contributo. Se la nuova coltura ottenuta è specializzata, l'incolto è considerato di fascia A, negli altri casi di fascia B. Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, erbe officinali, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi.